



COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
Provincia di Padova

**REGOLAMENTO
PER
L'ASSISTENZA ECONOMICA**

approvato con atto di C.C. n. 69 del 17.12.2007

in vigore dal 17 dicembre 2007

COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ

REGOLAMENTO PER L'ASSISTENZA ECONOMICA

(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 17.12.2007)

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, in attuazione a quanto disposto dall'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, disciplina i criteri d'accesso per la concessione e l'erogazione di contributi ed agevolazioni economiche in favore dei cittadini di Ponte San Nicolò da parte del Comune, nell'esercizio della sua autonomia.
2. Il presente regolamento intende assicurare la massima trasparenza dell'azione amministrativa e la realizzazione del miglior impiego delle risorse destinate alla prevenzione, al superamento ed alla riduzione delle condizioni di bisogno di persone singole e di famiglie, derivanti da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociali, mancanza di autonomia, secondo i principi di pari opportunità, non discriminazione, universalità e cittadinanza, in coerenza con gli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione.

Art. 2 Finalità generali e settori di intervento

1. Gli interventi sono finalizzati alla prevenzione del disagio e della marginalità sociale, laddove l'insufficienza del reddito delle famiglie o dei singoli determini condizioni economiche tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari. Tale integrazione deve considerarsi un supporto alle difficoltà temporanee delle famiglie, in una prospettiva di recupero dell'autonomia.
2. Gli interventi previsti dal presente regolamento vanno ad integrare il più articolato sistema di provvidenze economiche erogate da altri soggetti pubblici e privati che, a vario titolo, supportano i cittadini. Pertanto essi vanno posti in relazione alle altre risorse assegnate dal sistema integrato dei servizi in un'ottica di rete e sussidiarietà.

Art. 3 Indirizzo e controllo da parte del Consiglio Comunale

1. Al fine di favorire l'esercizio della funzione di indirizzo e controllo politico-amministrativo da parte del Consiglio Comunale, il Servizio Sociale, cui compete la responsabilità delle procedure di concessione dei benefici di carattere economico previsti dal presente regolamento, predispone una relazione trimestrale, che evidenzia sia i dati relativi agli interventi effettuati, che i risultati conseguiti mediante questi ultimi. Specifica menzione dovrà essere fatta, nella predetta relazione:
 - ai benefici economici concessi per situazioni straordinarie e caratterizzate da eccezionale gravità in favore di cittadini in possesso di un ISEE superiore ai limiti stabiliti al successivo art. 11, comma 2;
 - agli interventi posti in essere ed ai provvedimenti adottati ai sensi del successivo art. 15;
 - agli interventi posti in essere ed ai provvedimenti adottati ai sensi del successivo art. 18 ;
2. Tale relazione viene presentata ai membri della Commissione Consiliare competente, che viene appositamente convocata e che potrà proporre eventuali modifiche al presente regolamento.

CAPO II DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

Art. 4 Destinatari

1. Destinatari degli interventi economici di cui al presente regolamento sono tutti i cittadini regolarmente iscritti all'anagrafe della popolazione residente a Ponte San Nicolò in possesso dei requisiti indicati dal presente regolamento e che versino in condizioni di grave difficoltà di carattere socio-economico o che siano ritenuti "a rischio" dal Servizio Sociale, eventualmente anche sentiti altri operatori della rete dei servizi socio-sanitari od altri soggetti, anche del privato sociale. In ogni caso il contributo sarà inserito all'interno di un progetto finalizzato, per quanto possibile, alla prevenzione, al recupero e al superamento della fase di bisogno, alla promozione dell'autonomia della persona e del nucleo assistito ed all'attivazione delle risorse di tutti i soggetti coinvolti, in considerazione delle potenzialità di ciascuno. Tale progetto può essere prioritario rispetto al parametro d'accesso, come definito nella **tabella allegata** al presente regolamento.
2. Potranno altresì essere concessi i benefici previsti dal presente regolamento in favore di persone temporaneamente presenti nel territorio comunale che si trovino in condizioni di bisogno tali da esigere interventi non differibili. Tali interventi rivestiranno comunque carattere straordinario, temporaneo e di emergenza, tenendo conto delle disposizioni del presente regolamento.

Art. 5 Presa in carico e percorso di aiuto

1. I destinatari degli interventi previsti dal presente regolamento saranno coinvolti all'interno di un percorso di aiuto sociale finalizzato a garantire il perseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 2 e 4.
2. La presa in carico da parte del Servizio Sociale del Comune si articola in più momenti:
 - a) in una fase di valutazione preliminare da parte dell'Assistente Sociale, attraverso l'ascolto della persona, al fine della comprensione e successiva condivisione con il richiedente dell'effettivo stato di bisogno. Questa fase prevede anche la messa in rete della persona, della famiglia, del contesto sociale di appartenenza, dei servizi pubblici e del privato sociale; l'Assistente Sociale provvederà ad acquisire tutte le informazioni utili alla valutazione della richiesta, avvalendosi degli strumenti professionali che le sono propri (visite domiciliari, contatti con altri servizi, ecc);
 - b) in una fase di condivisione di un Progetto Assistenziale Individualizzato, che preveda l'assunzione di impegni e responsabilità da parte della persona e dei componenti del suo nucleo familiare, al fine di superare la condizione di bisogno;
 - c) in una fase di coinvolgimento delle persone tenute all'obbligo di prestare gli alimenti (ex art. 433 c.c.), qualora esistenti, secondo le modalità indicate al successivo articolo 6;
 - d) in una fase di verifica degli impegni assunti dalla persona e degli esiti dell'intervento.

Art. 6 Motivi di esclusione

1. Costituiscono motivo di esclusione dal contributo, le sotto elencate situazioni:
 - a) reddito del nucleo familiare superiore al "minimo vitale", come definito dal presente Regolamento, salvo quanto disposto dai successivi articoli 17, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 e dal Capo V;
 - b) proprietà di beni immobili (salvo il caso dell'alloggio adeguato alle esigenze del nucleo ed adibito ad uso abitativo dal nucleo stesso), esistenza di depositi bancari, postali o di altro tipo,

- titoli di stato (BOT, CCT, ecc.) ed altre forme di risparmio obbligazionario ed azionario di importo superiore al 25% dell'ammontare annuo della pensione minima INPS;
- c) rifiuto di adesione al Progetto Assistenziale Individualizzato, o mancata accettazione di soluzioni proposte dal Servizio Sociale quali alternative all'assistenza economica da parte del Comune, che possano rappresentare un'opportunità per superare la condizione di disagio;
 - d) tenore di vita del nucleo familiare del richiedente, emerso attraverso precisi elementi in fase istruttoria, incompatibile con uno stato di reale indigenza;
 - e) di norma, esistenza di persone tenute all'obbligo di prestare gli alimenti (ex art. 433 c.c.) che siano in grado di provvedere e che di fatto vi provvedano. Qualora ciò non avvenga, l'Assistente Sociale referente del caso esperirà tutti i possibili tentativi per il coinvolgimento dei parenti a favore del soggetto richiedente, previo consenso di quest'ultimo; comporta altresì l'esclusione dai benefici previsti dal presente regolamento il rifiuto immotivato di coinvolgere le persone tenute all'obbligo.
2. La verifica delle condizioni socioeconomiche dei parenti obbligati di cui al punto 1, lettera e) viene effettuata dall'Assistente Sociale, per quanto possibile, nell'ambito del rapporto fiduciario con l'utente; può inoltre essere effettuata, previa informazione al richiedente, mediante apposite indagini amministrative.

CAPO III
ASSISTENZA ECONOMICA: CRITERI GENERALI

Art. 7
Definizione di nucleo familiare

1. Ai fini della definizione dei componenti del nucleo familiare si farà riferimento a quanto stabilito dall'art. 4 del D.P.R. 30.05.1989, n. 223, secondo cui "Agli effetti anagrafici per famiglia s'intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune", dall'art. 2 del D.Lgs. 31.03.1998, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni e dal D.P.C.M. attuativo 07.05.1999, n. 221, come modificato dal D.P.C.M. 04.04.2001, n. 242.
2. Qualora in sede istruttoria emergano elementi tali da far presumere una composizione del nucleo familiare diversa da quella dichiarata dal richiedente, o da quanto previsto al precedente comma, spetta al Servizio Sociale, anche avvalendosi della collaborazione del Servizio di Polizia Municipale o di altri uffici, la valutazione della situazione socio-economica del nucleo, previa attenta ed accurata verifica dei diversi elementi che concorrono alla determinazione della stessa, anche tenendo conto della composizione di fatto del nucleo familiare.

Art. 8
Modalità per ottenere i benefici

1. Per ottenere i benefici economici previsti dal presente regolamento è necessario presentare domanda sull'apposito modulo predisposto dall'Ufficio Servizi Sociali.
2. Il richiedente dovrà dichiarare ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni:
 - a) i propri dati anagrafici;
 - b) l'importo dell'I.S.E.E. del proprio nucleo familiare, come risultante dalla certificazione in corso di validità;
 - c) i dati reddituali mensili propri e di tutti i componenti del nucleo familiare;
 - d) ogni altra entrata percepita a qualsiasi titolo dal richiedente e da tutti i componenti del nucleo familiare non dichiarata nella certificazione I.S.E.E. (quali, a titolo meramente esemplificativo: pensione di invalidità civile, indennità di accompagnamento e qualsiasi altro assegno o indennità concessa in favore di mutilati ed invalidi civili, ciechi civili e sordomuti; contributi statali, regionali od erogati da altri enti; rendite INAIL, pensioni sociali e di guerra; sussidi di associazioni caritatevoli; indennità di disoccupazione; assegno di mantenimento percepito dal coniuge; altri contributi, altre entrate);
 - e) l'esistenza e i dati personali dei familiari non conviventi obbligati agli alimenti ai sensi degli artt. 433 e seguenti del codice civile;
 - f) la proprietà di beni immobili e di beni mobili registrati;
 - g) la titolarità e l'ammontare di risparmi detenuti sotto qualsiasi forma (liquidità, depositi postali, bancari, ecc.), di forme di investimento (Titoli di Stato, BOT, fondi obbligazionari ed azionari, ecc.);
 - h) le spese sostenute dal nucleo familiare in relazione a: canone locativo, ratei relativi al mutuo per l'acquisto della prima casa, spese annue di riscaldamento, spese condominiali, spese assistenziali, ivi comprese le spese per i servizi domiciliari, privati e pubblici, spese per servizi scolastici e rette per servizi prescolastici, anche privati, fino all'età dell'obbligo scolastico, rette residenziali, spese sanitarie;
 - i) altre spese che incidono in modo significativo (es. rate relative a prestiti contratti per l'acquisto di mobili per l'alloggio o per fronteggiare spese onerose necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie del nucleo familiare, acquisto di generi per la cura del neonato, bollette di ammontare particolarmente oneroso, altre spese non comprese al punto precedente).

Art. 9
Valutazione del tenore di vita

1. Qualora l'Assistente Sociale ritenga non significativa la documentazione reddituale presentata dal richiedente potrà valutare anche il tenore di vita del nucleo familiare attraverso gli elementi emersi in sede istruttoria. Potrà quindi proporre al Responsabile del Servizio di non concedere quanto richiesto dal cittadino, in base a quanto disposto dall'art. 6, comma 1, lettera d), indipendentemente dall'importo risultante dall'applicazione della formula indicata all'art. 12, commi 2 e 3.

Art. 10
Definizione della situazione economica

1. Ai sensi del D.Lgs. 31.03.1998 n. 109, come modificato dal D.Lgs. 03.05.2000, n. 130, il reddito del nucleo familiare è quello risultante dall'attestazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), rilasciata ai sensi dell'art. 4, c. 4, del citato D.Lgs. 109/98.
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.Lgs. 109/1998 e successive modifiche ed integrazioni, qualora nell'anno in corso siano intervenute situazioni imprevedute che abbiano stabilmente modificato la situazione reddituale, si considera quanto risultante dall'ultima certificazione I.S.E.E. in corso di validità tenendo comunque conto della situazione effettiva dichiarata all'atto della domanda.
3. Il contributo massimo erogabile ha come riferimento l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) e viene quantificato, come consentito dal citato art. 3, comma 1, del D.Lgs. 109/1998, tenendo conto di alcuni correttivi, quali le entrate percepite dal nucleo familiare del dichiarante non inserite nell'I.S.E.E. ed indicate al precedente art. 8 e le spese definite al successivo art. 12, comma 1, lettere E) ed F).

Art. 11
Definizione di "Minimo vitale"

1. Con intervento di "minimo vitale" si intende un intervento necessario a garantire il soddisfacimento delle esigenze fondamentali di vita degli individui e dei nuclei familiari.
2. La soglia I.S.E.E. ritenuta "minimo vitale" è individuata nella pensione minima INPS annua relativa all'anno precedente all'anno in corso.

Art. 12
Calcolo del "Minimo vitale"

1. Il "minimo vitale" è costituito dall'importo determinato tenendo conto degli elementi sottoindicati, da inserire nella **tabella allegata** al presente regolamento:
 - A) Indicatore della Situazione Economica del nucleo familiare (valore I.S.E.) in corso di validità;
 - B) Scala di equivalenza, come individuata dal D.Lgs. 31.03.1998 n. 109, tabella 2;
 - C) Ulteriori entrate e rendite non conteggiate nell'ISEE, come indicate al precedente art. 8;
 - D) Risparmi come indicati al precedente art. 8, di importo inferiore al 25% dell'ammontare annuo della pensione minima INPS;
 - E) Ulteriori spese documentate non conteggiate nell'I.S.E.E. relative a:
 - E1) mutuo per l'acquisto della prima casa (nella misura dell'80% della spesa annua effettiva e fino alla soglia massima della pensione minima INPS annua aumentata del 20%) limitatamente alle categorie catastali da A2 ad A6;
 - E2) spese di affitto eccedenti il canone annuo indicato nella tabella 1, parte I, del D.Lgs. 31.08.1998 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, fino all'importo massimo dato dalla differenza tra la pensione minima INPS annua aumentata del 20% ed il canone annuo indicato nella citata tabella 1, limitatamente alle categorie catastali da A2 ad A6;

- E3)** spese di assistenza a domicilio privata e pubblica fino alla soglia massima di due pensioni minime INPS annue;
- E4)** rette relative alla frequenza di asili nido privati fino alla soglia massima della pensione minima INPS annua;
- E5)** rette residenziali (case di riposo, centri diurni, ricoveri di sollievo, strutture per minori e per portatori di handicap in convitto o semiconvitto) fino alla soglia massima di tre pensioni minime INPS annue;
- E6)** spese sanitarie sino alla soglia massima del 30% della pensione minima INPS annua per persona;
- F)** Solo per situazioni di gravità attentamente valutate dall'Assistente Sociale referente del caso, sono considerabili altre spese che incidono in modo significativo (es. rate di finanziarie e altri prestiti connessi al soddisfacimento di bisogni primari, acquisto di prodotti per la cura, l'alimentazione e l'igiene del neonato, bollette onerose non comprese al punto precedente, ecc.) che dovranno essere debitamente documentate.

2. La quantificazione del contributo erogabile viene determinata avvalendosi della seguente formula:

$$(\text{soglia I.S.E.E.} \times B) - (A + C + D - E - F)$$

3. Nel caso in cui il nucleo familiare sia composto da un genitore solo con a carico uno o più figli minori o da anziano solo ultrasessantacinquenne, il contributo massimo erogabile viene incrementato del 5%.

Art. 13 **Quantificazione del contributo**

1. Il contributo erogabile, come risultante dall'applicazione della formula di cui ai commi 2 e 3 del precedente art. 12, deve essere considerato quale importo annuo massimo erogabile.
2. La quantificazione del contributo economico verrà posta in relazione anche alla capacità di aiuto ed alle risorse proprie delle persone civilmente obbligate ai sensi dell'art. 433 e seguenti del codice civile.

Art. 14 **Procedure**

1. L'Assistente Sociale referente del caso, dopo aver curato tutti gli adempimenti di propria competenza indicati dal presente Regolamento, formula al Responsabile del Servizio una proposta relativa alla richiesta di contributo presentata dal cittadino, proposta che può prevedere la concessione di un contributo – di ammontare non superiore all'importo massimo erogabile - ovvero il diniego dell'istanza, sulla base degli elementi acquisiti in sede istruttoria. La proposta viene trasmessa al Responsabile del Servizio corredata da apposita relazione sulla situazione socio-economica del richiedente e del suo nucleo familiare.
2. Il Responsabile del Servizio valuta la proposta formulata dall'Assistente Sociale referente del caso nel corso di un incontro cui partecipano tutti gli Assistenti Sociali. Qualora non possano essere tutti presenti, la proposta non può in ogni caso essere valutata in assenza dell'Assistente Sociale referente del caso. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda da parte del cittadino il Responsabile del Servizio adotta apposito provvedimento di concessione di contributo ovvero di diniego dell'istanza.
3. Il cittadino la cui richiesta di intervento economico abbia avuto esito negativo può ripresentare domanda di contributo qualora sussistano nuovi elementi, tali da giustificare una revisione del caso.

Art. 15

Verifica ed eventuale interruzione dell'intervento assistenziale

1. Il Servizio Sociale provvede con regolarità alla verifica delle condizioni e dei risultati conseguiti.
2. L'erogazione del contributo può essere interrotta e l'ammontare del contributo soggetto a diminuzione, qualora vengano acquisiti elementi che facciano ritenere mutate le condizioni socio-economiche che hanno consentito l'attribuzione del contributo, oppure venga accertata la titolarità di redditi o patrimoni da parte dell'assistito ed al suo nucleo familiare e da questi non dichiarati o, ancora, qualora il progetto non risulti realizzabile per la scarsa collaborazione da parte dei componenti il nucleo familiare.
3. È fatta salva l'azione di rivalsa dell'Ente per quanto non dovuto ed egualmente erogato fino alla data dell'interruzione della prestazione.

CAPO IV
TIPOLOGIA DI CONTRIBUTI

Art. 16
Contributo economico ordinario

1. Il contributo economico mensile è concesso, nell'ambito dei criteri fissati dal presente regolamento, per il periodo strettamente necessario a risolvere la situazione che ha determinato la presa in carico del caso.
2. Al fine di consentire una verifica periodica della sussistenza delle condizioni di bisogno, il contributo è attribuibile per periodi di durata non superiori a quattro mesi.
3. Ai fini della quantificazione del contributo ordinario la proposta di intervento economico formulata dall'Assistente Sociale referente del caso dovrà tenere conto che l'importo massimo erogabile mensile è dato dalla formula di cui all'art. 12 divisa per dodici mensilità.

Art. 17
Contributo economico straordinario

1. Il contributo economico straordinario "una tantum" è destinato a concorrere al superamento di particolari difficoltà del nucleo familiare, qualora ricorrano spese impreviste od eccezionali.
2. Il contributo economico straordinario è concesso, nell'ambito dei criteri fissati dal presente regolamento, al massimo tre volte nell'arco dell'anno solare e comunque sino ad un importo massimo annuo dato dall'applicazione della formula di cui articolo 12.
3. In via eccezionale e per gravi motivi, il contributo una tantum è concesso anche a nuclei familiari il cui ISEE non sia superiore alla soglia stabilita all'art. 11, comma 2, maggiorata del 30%. Tale soglia verrà presa in considerazione ai fini del calcolo previsto dall'art. 12, comma 2.
4. Nei casi di cui al precedente comma potrà essere concesso un contributo di ammontare non superiore al 70% della spesa sostenuta.

Art. 18
Contributi da erogare a mezzo di buoni economici

1. In casi di particolare urgenza l'Assistente Sociale referente del caso può proporre l'erogazione di un contributo a mezzo di buoni economici, per un importo non superiore ad € 500,00 per ciascun nucleo familiare, così da attenuare la situazione di emergenza.
2. Le erogazioni d'urgenza vengono eseguite dall'economista a seguito di adozione di apposita determinazione da parte del Responsabile del Settore Servizi alla Persona.

Art. 19
Interventi economici per assistenza farmaceutica e sanitaria

1. I contributi concessi per assistenza farmaceutica e sanitaria sono finalizzati al rimborso, totale o parziale, delle spese sanitarie sostenute da soggetti in situazioni di disagio socio-economico.
2. Possono beneficiare del presente contributo:
 - a) i nuclei familiari in possesso di un ISEE non superiore a quello previsto quale "Minimo Vitale", come stabilito nel presente Regolamento;
 - b) in via eccezionale e per gravi motivi, i nuclei familiari in possesso di un ISEE non superiore al limite stabilito dall'art. 11 maggiorato del 50%, che versino in condizioni di grave disagio sociale, economico o familiare e che debbano sostenere spese sanitarie di forte incidenza sul proprio reddito.

3. Nel caso di cui alla lettera a) del precedente comma, potrà essere concesso il rimborso dell'intero ammontare delle spese farmaceutiche e sanitarie sostenute. Nel caso di cui alla lettera b) del precedente comma potrà essere concesso il rimborso sino al 50% delle spese farmaceutiche e sanitarie sostenute.
4. Il rimborso delle spese sanitarie viene concesso per un periodo di tempo non superiore a quindici mesi, o sino al 30 giugno successivo rispetto alla data di presentazione della domanda. Esso è da intendersi per le sole spese sostenute per l'acquisto di farmaci e per le prestazioni sanitarie usufruite presso strutture pubbliche o convenzionate, o comunque fino al costo previsto dalla struttura convenzionata.
5. Per ottenere il rimborso delle spese farmaceutiche i cittadini beneficiari devono consegnare all'Ufficio Servizi Sociali un certificato medico dal quale risulti che i farmaci dei quali si chiede il rimborso sono assolutamente necessari ai fini terapeutici e che non ne esistono di simili, o altrettanto validi, inseriti in fascia A. Inoltre devono presentare, entro dodici mesi dalla data del rilascio delle stesse, le prescrizioni mediche in originale, debitamente timbrate dalla farmacia per ciascun acquisto, con allegati gli scontrini fiscali.
6. Per ottenere il rimborso delle spese relative alle prestazioni sanitarie i cittadini beneficiari devono consegnare all'Ufficio Servizi Sociali le ricevute relative al pagamento delle spese sostenute, entro sei mesi dalla data di fruizione delle prestazioni.
7. Il Comune provvederà al termine di ciascun trimestre al rimborso delle spese documentate secondo quanto indicato nei commi precedenti.

Art. 20

Contributi ad assegnatari di alloggi di E.R.P. in gravi difficoltà economico-sociali

1. Ai nuclei familiari assegnatari di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica in gravi difficoltà economico-sociali, collocati nell'area di protezione di cui all'art. 18, comma 1, lettera A), o nell'area sociale di cui all'art. 18, comma 1, lettera B), numero 1, della L.R. 02.04.1996, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché ai concorrenti all'assegnazione di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica utilmente collocati in graduatoria, possono essere concessi contributi per spese accessorie e/o canoni di locazione, nei limiti dello stanziamento dell'apposito capitolo di spesa, istituito e finanziato in base a quanto disposto dall'art. 21 della citata L.R. 02.04.1996, n. 10 (Fondo Sociale).
2. Costituiscono motivi di esclusione dalla concessione dei contributi di cui al precedente comma l'assegnazione in locazione di un alloggio sovradimensionato rispetto agli standard di legge, il rifiuto di un altro alloggio adeguato alle proprie necessità, l'avvio delle procedure per la decadenza e la violazione delle norme contrattuali.
3. Il richiedente collocato nell'area di protezione di cui all'art. 18, comma 1, lettera A) della L.R. 10/1996 e successive modifiche ed integrazioni potrà beneficiare di un contributo di ammontare compreso tra il 70% ed il 100% degli importi dovuti per canoni locativi e/o servizi accessori, fermo restando il limite dello stanziamento dell'apposito capitolo di bilancio.
4. Il richiedente collocato nell'area sociale di cui all'art. 18, comma 1, lettera B), numero 1 della L.R. 02.04.1996, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni potrà beneficiare di un contributo di ammontare compreso tra il 20% ed il 50% degli importi dovuti per canoni locativi e/o servizi accessori, fermo restando il limite indicato al precedente comma 3.
5. Ai fini della quantificazione dei contributi previsti dal presente articolo si rinvia a quanto disposto dai precedenti artt. 13 e 14.

Art. 21

Contributi per l'acquisto di buoni pasto per il Servizio di Refezione Scolastica

1. Ai nuclei familiari la cui situazione economica, determinata con le modalità di cui all'art. 12, non sia superiore al limite stabilito all'art. 11 possono essere concesse riduzioni sul costo dovuto per l'acquisto di buoni pasto per la fruizione del Servizio di refezione Scolastica, ovvero contributi a

parziale rimborso della spesa sostenuta. La quota da porre a carico della famiglia non potrà comunque essere inferiore al 20% del costo da sostenere.

2. Ai nuclei familiari la cui situazione economica, determinata con le modalità di cui all'art. 12, non sia superiore al limite stabilito all'art. 11 maggiorato del 30% possono essere concesse, in via eccezionale e per gravi motivi, riduzioni sul costo dovuto per l'acquisto di buoni pasto per la fruizione del Servizio di refezione Scolastica, ovvero contributi a parziale rimborso della spesa sostenuta. La quota da porre a carico della famiglia non potrà comunque essere inferiore al 50% del costo da sostenere.
3. Alla riduzione ovvero alla concessione di contributi finalizzati al rimborso delle spese sostenute per il servizio di refezione scolastica provvederà il Responsabile del Servizio con le modalità indicate all'art. 14.

Art. 22

Contributi per la frequenza ai Centri Ricreativi Estivi

1. Ai nuclei familiari la cui situazione economica, determinata con le modalità di cui all'art. 12, non sia superiore al limite stabilito all'art. 11 possono essere concesse riduzioni sul costo dovuto per la frequenza ai Centri Ricreativi Estivi organizzati dal Comune, ovvero contributi a parziale rimborso della spesa sostenuta. La quota da porre a carico della famiglia non potrà comunque essere inferiore al 20% del costo da sostenere.
2. Ai nuclei familiari la cui situazione economica, determinata con le modalità di cui all'art. 12, non sia superiore al limite stabilito all'art. 11 maggiorato del 30%, possono essere concesse, in via eccezionale e per gravi motivi, riduzioni sul costo dovuto per la frequenza dei Centri Ricreativi Estivi ovvero contributi a parziale rimborso della spesa sostenuta. La quota da porre a carico della famiglia non potrà comunque essere inferiore al 50% del costo da sostenere.
3. Alla riduzione ovvero alla concessione di contributi finalizzati al rimborso delle spese sostenute per la frequenza ai Centri Ricreativi Estivi provvederà il Responsabile del Servizio con le modalità indicate dall'art. 14.

Art. 23

Contributi in favore dei nuclei familiari affidatari di minori

1. A ciascun nucleo familiare cui siano stati affidati uno o più minori, ai sensi della Legge 04.05.1983, n. 184 e successive modifiche ed integrazioni, viene erogato, per tutto il periodo di durata dell'affido ed indipendentemente dalla condizione economica del nucleo, un contributo mensile, quale riconoscimento per l'impegno sociale.
2. Ai fini della quantificazione del contributo mensile spettante alla famiglia affidataria e del rimborso delle spese straordinarie sostenute da quest'ultima per il/i minore/i affidato/i si rinvia a quanto stabilito dalle "Linee Guida per la realizzazione di affidi familiari" approvate dalla Conferenza dei Sindaci dell'ULSS di appartenenza.
3. Il Comune garantisce in favore dei minori in affido idonea copertura assicurativa per infortuni occorsi e per responsabilità civile contro terzi.

Art. 24

Contributo economico a titolo di anticipo (prestito sociale)

1. In luogo delle forme di assistenza economica di cui agli articoli precedenti, è possibile erogare contributi economici a titolo di anticipo a singoli o nuclei familiari in condizioni di temporanea difficoltà, cui siano state concesse provvidenze economiche e che siano in attesa dell'erogazione di queste ultime (quali, ad esempio, indennità di accompagnamento, invalidità civile, altri emolumenti o contributi concessi da parte dello Stato, della Regione o da altri Enti ed Istituzioni), oppure che si trovino in condizioni di futura disponibilità di denaro, previa valutazione dell'Assistente Sociale.

L'intervento si configura come anticipazione di una somma e può essere concesso ai cittadini in possesso di un ISEE non superiore a quello previsto quale "Minimo Vitale", come stabilito nel presente Regolamento.

2. In via eccezionale, per documentati motivi, potrà essere concesso il contributo a titolo di anticipo di cui al presente articolo anche in favore dei nuclei familiari in possesso di un ISEE non superiore al limite stabilito dall'art. 11, comma 2, maggiorato del 50%. Tale soglia verrà presa in considerazione ai fini del calcolo previsto dall'art. 12, comma 2.
3. L'ammontare del contributo economico concesso a titolo di anticipo non potrà essere superiore all'importo delle provvidenze economiche di cui il cittadino beneficiario è in attesa.
4. Ai fini della concessione del contributo a titolo di anticipo il beneficiario dovrà sottoscrivere un impegno alla restituzione al comune dell'intera somma erogata. qualora l'interessato od i suoi eredi non ottemperino agli impegni sottoscritti, il comune si attiverà per il recupero del credito stesso, mediante procedure coattive.

CAPO V
EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER INSERIMENTI IN STRUTTURA

Art. 25

Contributi per i ricoveri di anziani in struttura protetta. Finalità dell'intervento

1. Il Comune provvede al ricovero in apposite strutture protette, quali R.S.A. o case di riposo pubbliche o private, di cittadini anziani privi di adeguate risorse economiche, che versino in condizioni di non autosufficienza, o di parziale autosufficienza e che non siano più in grado di provvedere alle proprie necessità, anche per mancanza di adeguato supporto familiare.
2. La necessità del ricovero e la relativa contribuzione da parte del Comune sono subordinati:
 - a) ad una valutazione da parte dell'Assistente Sociale competente per area, che verificherà l'effettiva impossibilità di permanenza dell'anziano nel suo ambiente di vita malgrado l'attivazione dei servizi e delle risorse disponibili;
 - b) ad una valutazione del caso da parte dell'Unità Valutativa Multidisciplinare Distrettuale.

Art. 26

Determinazione del contributo comunale

1. Il richiedente è chiamato a partecipare alla copertura della retta con il concorso di tutte le sue disponibilità finanziarie (derivanti da pensioni, eventuale indennità di accompagnamento, risparmi e qualsiasi altro emolumento o provvidenza), fatta salva la "quota mensile garantita" prevista dalla L.R. 20.07.1989, n. 22 (Allegato A, punto 4.3.1. Modalità di partecipazione degli utenti), equivalente di norma al 20% della pensione minima I.N.P.S. e da corrispondersi per 12 mensilità. Tale importo potrà, per particolari situazioni, essere aumentato o diminuito.
2. La quota della retta non coperta dai redditi del richiedente e dalla compartecipazione dei soggetti obbligati ex artt. 433 e seguenti del codice civile, è assunta dal Comune.
3. Può essere concesso il contributo anche al proprietario di beni immobili, terreni e/o risorse finanziarie di qualsivoglia natura, qualora lo stesso si renda disponibile alla compartecipazione delle spese, alle condizioni specificate nel successivo articolo "Recuperi e Rivalse".
4. Nel caso in cui il richiedente conviva con il coniuge e quest'ultimo sia privo di altri redditi, ovvero titolare di redditi cumulativamente inferiori al minimo vitale, la partecipazione alla spesa da parte della persona da ricoverare è limitata ad un importo che assicuri al coniuge una somma almeno pari al minimo vitale previsto dal presente regolamento, salvo l'esistenza di figli in grado di assicurare tale disponibilità.

Art. 27

Concorso alla spesa da parte dei soggetti civilmente obbligati

1. Nessuna compartecipazione alla spesa per il pagamento della retta di ricovero potrà essere chiesta ai soggetti civilmente obbligati qualora la situazione economica di questi, determinata con le modalità di cui all'art. 12, non sia superiore al limite stabilito all'art. 11 maggiorato del 30%.
2. Qualora l'Assistente Sociale ritenga non significativa la documentazione reddituale o l'ISEE presentato dal familiare civilmente obbligato, potrà valutare anche il tenore di vita del nucleo familiare di quest'ultimo attraverso elementi emersi in sede istruttoria o avvalendosi della collaborazione di altri uffici e servizi. Potrà quindi proporre al Responsabile del Servizio di non concedere l'integrazione della retta da parte del Comune, indipendentemente dall'importo risultante dall'applicazione della formula indicata all'art. 12, commi 2 e 3.

Art. 28

Recuperi, rivalse, donazioni o lasciti

1. Qualora la persona assistita sia titolare di risorse economiche non immediatamente disponibili, quali redditi certi ma di futura disponibilità, l'intervento comunale è subordinato al recupero di quanto già corrisposto o di quanto si è impegnato a corrispondere.
2. Qualora il cittadino richiedente il contributo comunale sia in attesa che gli vengano liquidati dallo Stato o da altri Enti e Istituzioni emolumenti, provvidenze, indennità diverse, rendite di qualsiasi natura, ecc., l'integrazione della retta si considera come anticipazione e viene disposta da parte del Comune previa acquisizione di sottoscrizione di impegno a rimborsare gli oneri dallo stesso sostenuti per tutto il periodo antecedente all'effettiva riscossione degli emolumenti.
3. Nel caso in cui il soggetto in favore del quale viene richiesta l'integrazione della retta sia proprietario o titolare di diritti reali su beni immobili o di altra natura, compresa l'unica casa di abitazione, l'integrazione della retta da parte del Comune viene disposta, qualora il Comune ne ravvisi la convenienza economica, previa sottoscrizione di un contratto di rendita vitalizia a fronte della cessione dei diritti reali sui beni posseduti, ovvero di stipula di apposito contratto che consenta al Comune di recuperare quanto corrisposto o quanto si è impegnato a corrispondere. Il Comune garantisce il diritto di abitazione sull'immobile ceduto all'eventuale coniuge superstite e ai parenti ed affini conviventi da almeno tre anni con la persona da ricoverare titolari di invalidità civile almeno pari al 74% e si impegna ad individuare soluzioni che consentano in ogni caso di tutelare in particolare minori e soggetti svantaggiati conviventi con la persona da ricoverare. La convivenza deve risultare dai registri anagrafici.

Art. 29

Contributi per l'inserimento di minori in struttura. Soggetti beneficiari

1. Ai minori il cui nucleo familiare versi in una situazione di temporaneo disagio vengono garantiti idonea educazione, istruzione e mantenimento, eventualmente anche attraverso l'inserimento in apposita struttura.
2. Qualora l'allontanamento del minore dal proprio nucleo familiare sia disposto con decreto dell'Autorità Giudiziaria, la relativa spesa è assunta dal Comune.
3. Nei casi in cui l'allontanamento del minore dal nucleo familiare sia invece concordato con la famiglia, il Comune concorre al pagamento della retta, secondo le modalità previste dal successivo articolo, dopo aver esperito ogni possibile intervento al fine di garantire al minore di crescere nell'ambito del proprio nucleo familiare.

Art. 30

Modalità di erogazione del contributo per l'inserimento di minori in struttura

1. Il contributo finalizzato al pagamento della retta di ricovero per un minore, nei casi di allontanamento consensuale, è concesso alle famiglie che rientrano nei parametri stabiliti per l'integrazione al "minimo vitale" di cui all'art. 11 del presente Regolamento. Tale soglia verrà presa in considerazione ai fini del calcolo previsto dall'art. 12, comma 2.
2. In tali casi l'entità del contributo è calcolato con le modalità indicate al precedente art. 12, previa acquisizione di relazione dell'Assistente Sociale competente per area, recante parere favorevole all'inserimento del minore in struttura.
3. Per i minori i cui nuclei familiari non rientrino, per condizioni reddituali, in quanto stabilito al comma 1 del presente articolo, ma la cui situazione familiare sia caratterizzata da particolare disagio e da rilevanti difficoltà educative, confermate da apposita relazione dell'Assistente Sociale competente per area o da altri servizi specialistici pubblici, che evidenzino l'inopportunità della permanenza del minore nel proprio nucleo familiare, può essere concesso un contributo straordinario in deroga ai criteri stabiliti nel presente articolo.

4. In ogni caso l'entità del contributo assegnato a tale scopo può coprire al massimo il costo dell'intera retta.
5. Il contributo disciplinato dal presente articolo deve in ogni caso essere corrisposto con quietanza della struttura presso la quale è inserito il minore.

Art. 31

Riesame della situazione del richiedente

1. Il contributo a carico dell'Amministrazione Comunale sarà riesaminato da parte dell'Ufficio Servizi Sociali di norma annualmente e comunque ogni qual volta intervengano o vengano acquisiti ulteriori elementi che comportino una variazione rispetto alla situazione originariamente valutata. Il Comune si riserva in ogni caso di operare ai sensi di quanto disposto dal precedente articolo 28.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32

Controlli sulla veridicità della documentazione prodotta

1. I nuclei familiari beneficiari degli interventi disciplinati dal presente regolamento hanno l'obbligo di comunicare entro sessanta giorni qualsiasi variazione della situazione che ha determinato la concessione del beneficio economico.
2. Le dichiarazioni sostitutive ed ogni altra documentazione prodotta ai fini dell'erogazione dei contributi previsti dal presente regolamento sono soggette a verifiche specifiche ed a campione, come previsto dal D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 33

Albo dei beneficiari

1. Il Comune, adempiendo a quanto prescritto dal D.P.R. 07.04.2000, n. 118 e dalle altre disposizioni di legge vigenti, provvede alla tenuta dell'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici di natura economica a carico del proprio bilancio, nonché agevolazioni indirette.
2. L'albo è aggiornato entro il 30 aprile di ogni anno a cura del Settore Servizi Finanziari.
3. Per ciascun soggetto iscritto nell'albo, sono nello stesso indicati:
 - a) cognome, nome e indirizzo di residenza;
 - b) disposizione di legge o di regolamento, in base alla quale la concessione è stata effettuata;
 - c) ammontare del contributo concesso.

REGOLAMENTO
PER L'ASSISTENZA ECONOMICA

INDICE

CAPO I PRINCIPI GENERALI.....	1
Art. 1 Oggetto del regolamento	1
Art. 2 Finalità generali e settori di intervento.....	1
Art. 3 Indirizzo e controllo da parte del Consiglio Comunale.....	1
CAPO II DESTINATARI DEGLI INTERVENTI.....	2
Art. 4 Destinatari	2
Art. 5 Presa in carico e percorso di aiuto.....	2
Art. 6 Motivi di esclusione	2
CAPO III ASSISTENZA ECONOMICA: CRITERI GENERALI.....	4
Art. 7 Definizione di nucleo familiare.....	4
Art. 8 Modalità per ottenere i benefici	4
Art. 9 Valutazione del tenore di vita	5
Art. 10 Definizione della situazione economica.....	5
Art. 11 Definizione di “Minimo vitale”	5
Art. 12 Calcolo del “Minimo vitale”	5
Art. 13 Quantificazione del contributo.....	6
Art. 14 Procedure	6
Art. 15 Verifica ed eventuale interruzione dell’intervento assistenziale.....	7
CAPO IV TIPOLOGIA DI CONTRIBUTI.....	8
Art. 16 Contributo economico ordinario	8
Art. 17 Contributo economico straordinario	8
Art. 18 Contributi da erogare a mezzo di buoni economici.....	8
Art. 19 Interventi economici per assistenza farmaceutica e sanitaria.....	8
Art. 20 Contributi ad assegnatari di alloggi di E.R.P. in gravi difficoltà economico-sociali	9
Art. 21 Contributi per l’acquisto di buoni pasto per il Servizio di Refezione Scolastica.....	9
Art. 22 Contributi per la frequenza ai Centri Ricreativi Estivi.....	10
Art. 23 Contributi in favore dei nuclei familiari affidatari di minori	10
Art. 24 Contributo economico a titolo di anticipo (prestito sociale).....	10
CAPO V EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER INSERIMENTI IN STRUTTURA	12
Art. 25 Contributi per i ricoveri di anziani in struttura protetta. Finalità dell’intervento.....	12
Art. 26 Determinazione del contributo comunale	12
Art. 27 Concorso alla spesa da parte dei soggetti civilmente obbligati.....	12
Art. 28 Recuperi, riverse, donazioni o lasciti	13
Art. 29 Contributi per l’inserimento di minori in struttura. Soggetti beneficiari	13
Art. 30 Modalità di erogazione del contributo per l’inserimento di minori in struttura	13
Art. 31 Riesame della situazione del richiedente	14
CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI	15
Art. 32 Controlli sulla veridicità della documentazione prodotta	15
Art. 33 Albo dei beneficiari.....	15

REGOLAMENTO
PER L'ASSISTENZA ECONOMICA

TABELLA ALLEGATA

SCHEMA DI RIFERIMENTO PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO			
DATI PERSONALI			
LIVELLO DI I.S.E.E. PER L'ACCESSO (anno 2006)		5.558,54	
<i>Indicatore Situazione Economica (I.S.E.)</i>		0,00	
<i>Parametro scala di equivalenza</i>		0,00	
Indicatore Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.)		0,00	
<i>Livello di accesso per il Parametro scala di equivalenza</i>		0,00	
Fabbisogno ISE - Importo annuo massimo erogabile base		0,00	
<i>Altre entrate non comprese nella certificazione Ise</i>		0,00	
<i>Risparmi fino alla soglia minima pari al 25% annuo della pensione min INPS</i>		0,00	
SPESE DOCUMENTATE RITENUTE AMMISSIBILI		0,00	
<i>(mutuo eccedenza affitto assistenza retta asilo nido privato spese sanitarie altre valutate dall'AS)</i>			
<i>Importo annuo calcolato</i>		0,00	
<i>Correzione genitore solo 5%; anziano solo 5%;</i>		0,00 %	
Importo annuo massimo corretto		0,00	0,00
Importo mensile erogabile	annuo / 12 mesi per max 4 mesi	0,00	
Importo contr. straordinario erogabile	max tre volte nell'anno	0,00	
Buoni mensa fino all'80%	1,40 3,74		
Centri ricreativi estivi fino all'80%			
Contributo a titolo di anticipo fino al 100%			
Min INPS < livello ISEE < min INPS + 30%			
Livello ISEE maggiorato del 30%	contributo straord.; buoni mensa; cre;	0,00	0,00
Importo contr. str. annuo fino al 70% della spesa			
Importo contr str. Erogabile	max tre volte nell'anno		
Buoni mensa	rimborso fino al 50%		
Centri ricreativi estivi	rimborso fino al 50%		
Livello ISEE maggiorato del 50%			
Livello ISEE maggiorato del 50%	contrib. titolo anticipo spese sanitarie	0,00	0,00
Importo annuo al 50% per spese san.; 100% a titolo di anticipo			

Le spese di mutuo sono ammissibili per l'80% fino alla soglia della pensione minima INPS aumentata del 20% per le cat. A2-A6. Le spese di affitto sono ritenute ammissibili al 100% fino alla soglia medesima quindi verrà considerata l'eccedenza il cui importo deriva dall'affitto annuo, detratti € 5.164, già contemplati nell'ISEE (max € 1506 per l'anno 2006 cat A2-A6). La retta privata di asilo nido è considerabile fino al max della minima INPS annua, le spese di assistenza fino a 2 Minime Inps. Le spese sanitarie sono considerabili fino ad un max del 30% della minima INPS annua per persona. La retta per ricoveri residenziali o diurni è considerabile per la quota alberghiera fino a 3 pensioni minime INPS.

NB: Vanno compilati i campi grigi